

(N. 1793-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COLONIE)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 luglio 1951 (V. Stampato N. 1786)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro del Tesoro

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 16 LUGLIO 1951

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 1952

Approvazione ed esecuzione del Protocollo concernente il regime doganale
fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo che è presentato all'esame del Senato riguarda il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria regolato: 1° dal Trattato di commercio e navigazione e Protocollo finale firmato il 4 luglio 1928, ratificato il 18 maggio 1929 e reso esecutivo con legge: 3 gennaio 1929, n. 147 (ved. Trattati e Convenzioni, vol. 38°, pag. 196 e seguenti; «Atti Parlamentari», — Senato vol. XXIII, n. 1834, relazione ministeriale e n. 1834-A relazione del senatore Valvassori-Peroni, «Atti Parlamentari — Camera dei deputati» — Legislatura XXVII, Sessione 1924-29, n. 2154, relazione ministeriale e n. 2154-A relazione Baistrocchi); 2° dall'Accordo addizionale (*Avenant*) al Trattato di commercio e di navigazione del 4 luglio 1928, stipulato a Roma il 23 giugno 1932, reso esecutivo con regio decreto-legge 23 giugno 1932, n. 817 (ved. *Lex*, Anno XVII, 1932, pag. 761 e seguenti); 3° dall'Accordo complementare all'*Avenant* al Trattato di commercio e di navigazione del 4 luglio 1928, stipulato a Roma il 9 aprile 1934, ratificato il 27 aprile 1935, reso esecutivo con regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 670 (ved. Trattati e Convenzioni, vol. 48°, pag. 35); 4° dal secondo Accordo complementare all'*Avenant* al Trattato di commercio e di navigazione del 4 luglio 1928, stipulato a Roma il 14 maggio 1934, ratificato il 18 gennaio 1935 e reso esecutivo con regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1072 (ved. Trattati e Convenzioni, vol. 48°, pag. 142). Tali Accordi sono modificati e integrati dal presente Protocollo le cui più importanti disposizioni riguardano l'applicazione da darsi alla clausola della Nazione più favorita.

Il trattamento della Nazione più favorita era riconosciuto nel Trattato del 1928 (articolo 8) per quanto aveva riguardo ai diritti e alle tasse da pagarsi per la importazione dei prodotti naturali o fabbricati di una delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, l'esazione di tali diritti ecc. Erano però esclusi (art. 12, *a*) i vantaggi accordati da una delle Parti contraenti agli Stati confinari per facilitare i traffici di frontiera, e (art. 12, *b*) le obbligazioni derivanti da una unione doganale già stabilita o da stabilirsi. Il Protocollo in esame (articoli 1 e 2) riafferma il trattamento

della Nazione più favorita per tutto ciò che concerne i diritti di dogana, le imposte e le tasse da percepirsi da parte degli Stati contraenti, le modalità relative alla loro esazione ecc. usando una dizione che non si allontana da quella contenuta nel Trattato del 1928. Esclude — come già quello — che tale clausola possa essere applicata: 1° (articolo 4, *a*) ai vantaggi accordati per agevolare i traffici di frontiera con gli Stati limitrofi; 2° o derivanti da un'unione doganale; (art. 4, *b*) ovvero 3° — e qui sta l'innovazione in confronto al precedente Trattato — derivanti dalle zone a libero scambio o da Accordi regionali già conclusi o che potranno essere conclusi nell'avvenire, come pure; 4° ai vantaggi speciale accordati a territori aventi uno statuto giuridico proprio internazionalmente riconosciuto (Trieste, per esempio), ovvero ai territori sotto amministrazione fiduciaria (tale è il caso della Somalia); 5° e — in ultimo — ai vantaggi che l'Italia ha accordato o potrà accordare alla Repubblica di San Marino e allo Stato della Città del Vaticano.

L'articolo 5 (lettera 5) stabilisce che gli allegati *A* e *B* del Trattato del 1928 sono abrogati, come pure vengono abrogati gli Accordi e gli Atti che sono in contrasto con il Protocollo. Gli allegati *A* e *B* del Trattato del 1928 contenevano l'elenco delle merci interessanti i due Stati e le tariffe ad esse relative, tali allegati erano stati già sostituiti dalle liste *A* e *B* annesse all'Accordo commerciale concluso a Roma il 16 dicembre 1949, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 495 (ved. le Leggi 1949, n. 777), liste che sono state modificate con il Protocollo della Commissione Mista Italo-Ungherese concluso a Budapest il 9 febbraio 1950 (ved. Ministero del commercio con l'estero, «Italie-Hongrie, Accord de commerce en vigueur pendant les années 1950-1951», Roma, Istituto Poligrafico dello Stato, 1951, pag. 5) e con l'Accordo addizionale concluso con scambio di Note avvenuto a Roma il 14 settembre 1950, (ved. pubblicazione suindicata, pag. 11).

E i traffici fra i due Paesi, come può desumersi dal seguente prospetto, hanno raggiunto uno sviluppo notevole ed un soddisfacente equilibrio.

INTERSCAMBIO ITALO-UNGHERESE.

Anno	Importazioni		Esportazioni	
1948	916.300.000	100	1.481.900.000	100
1949	3.000.600.000	327	3.640.600.000	245
1950	6.006.800.000	655	5.204.700.000	351
1951 (gennaio-agosto)	2.765.500.000	300	3.422.800.000	230

Dal quadro surriportato si rileva un crescente miglioramento nel nostro interscambio con l'Ungheria dal 1948 in poi. Infatti le nostre importazioni del 1949 risultano triplicate, in confronto a quelle del 1948, e sestuplicate nel 1950, mentre quelle relative ai primi otto mesi dell'anno in corso sono già triplicate, nonostante che l'importazione dei prodotti stagionali — come ad esempio, il grano per un controvalore di 1.800.000.000 di lire — non siano state conteggiate perchè tuttora in corso di esecuzione.

Lo stesso può dirsi della nostra esportazione verso l'Ungheria che ha superato di due volte e mezzo l'esportazione verificatasi nell'anno base 1948, raggiungendo nel 1950 e nei primi otto mesi dell'anno in corso, un volume pari rispettivamente a tre volte e mezzo e due volte e mezzo circa quello del 1948.

Dal settembre 1951 in poi, le maggiori disponibilità create nel *clearing* come conseguenza delle importazioni di prodotti stagionali ungheresi hanno arrecato un sostanziale miglioramento alle nostre esportazioni, per cui le cifre presunte dell'interscambio italo-ungherese per l'anno 1951 possono stimarsi eguali a quelle dell'anno 1950.

L'articolo 6 si riferisce al Trattato del 1928 per quanto concerne la sorte del Protocollo,

formula di assai dubbia portata ma che — a nostro avviso — si riferisce unicamente alla durata del Protocollo, perchè altrimenti non si spiegherebbe il secondo comma dell'articolo che parla della facoltà di denuncia e fissa la data della efficacia di tale denuncia.

Il Trattato del 1928 (art. 29) prescriveva che l'Accordo avrebbe avuto applicazione per tre anni dalla data della sua entrata in vigore e cioè quindici giorni dopo lo scambio delle ratifiche, il Protocollo in esame invece (articolo 7) ha avuto applicazione immediata anche se provvisoria sin dal 30 aprile 1950, mentre la sua entrata in vigore definitiva resta subordinata al compimento delle procedure interne previste dalla Costituzione dei due Paesi (formula assai complicata che altro non significa che ratifica dei due Stati), sicchè sorge il dubbio sul termine iniziale da cui far decorrere i tre anni della sua durata: dalla data della sua applicazione provvisoria o da quella della sua entrata in vigore definitiva?

Sarebbe stato assai più utile ai fini della chiarezza nell'applicazione del Protocollo, che il termine *a quo* fosse stato nettamente precisato. Il richiamo al Trattato del 1928 non è stato nè felice nella forma, (la sorte?) nè utile nella sostanza.

Onorevoli Senatori. Le disposizioni contenute nel Protocollo che esaminiamo sembrano al Vostro relatore aderenti ai rapporti doganali che corrono fra l'Italia e l'Ungheria, e conformi agli indirizzi di politica economica che oggi si vanno sempre più affermando fra le Nazioni di tutto il mondo, e pertanto egli — che pure non ha mancato di esporre le critiche che gli sono apparse utili — Vi propone la ratifica del Protocollo stesso.

CARBONI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

È approvato il Protocollo concernente il regime doganale fra l'Italia e l'Ungheria, concluso a Budapest il 28 marzo 1950.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo suddetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.